

TRADING ONLINE

CAGLIARI, 02/05/2022

Articolo 1 - Definizioni.

- a) **Cliente**, il/i soggetto/soggetti che ha/hanno sottoscritto il contratto per l'erogazione del servizio di Trading Online;
 - b) **Banca**, la Banca che offre il servizio al Cliente;
 - c) **Manuale Tecnico**, le note informative, consultabili online sul sito www.relaxbanking.it, o su quello successivamente indicato dalla Banca, indicanti le regole e le procedure tecnico organizzative che il Cliente deve seguire per poter usufruire del servizio;
 - d) **Utente**, la persona fisica abilitata ad utilizzare i servizi;
 - e) **Autenticazione forte**, la procedura che consente alla Banca di verificare l'identità dell'Utente o la validità dell'uso dei Servizi oggetto del presente contratto, compreso l'uso delle credenziali di sicurezza personalizzate dall'Utente medesimo.
- Le parti convengono altresì che per ogni altra voce non espressamente definita al comma precedente, si fa rinvio alla disciplina contenuta nel Contratto Quadro e nel contratto di RelaxBanking.

Articolo 2 - Oggetto del contratto e servizi.

1. Il servizio Trading Online permette al Cliente di effettuare, in forma elettronica e per via telematica, la compravendita di strumenti finanziari accedendo dal portale RelaxBanking di cui costituisce una sezione. Per poter attivare il Servizio il Cliente deve aver sottoscritto il contratto di Relax Banking.

2. In particolare le tipologie di servizi offerti dalla piattaforma Trading On Line sono:

- **Trading On Line IRON**: il servizio consente al Cliente di effettuare tramite la rete internet operazioni di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari e visualizzare la valorizzazione del proprio portafoglio aggiornata al giorno precedente secondo quanto meglio indicato nel Manuale Tecnico.
- **Trading On Line BRONZE**: il servizio consente al Cliente di effettuare tramite la rete internet operazioni di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari, ricevere in modalità manuale informazioni differite sull'andamento dei singoli strumenti nei mercati accessibili tramite la piattaforma e visualizzare la valorizzazione del proprio portafoglio aggiornata al giorno precedente secondo quanto meglio indicato nel Manuale Tecnico.
- **Trading On Line SILVER**: il servizio consente al Cliente di effettuare tramite la rete internet operazioni di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari, ricevere in modalità manuale informazioni in tempo reale sull'andamento dei singoli strumenti nei mercati accessibili tramite la piattaforma e visualizzare la valorizzazione del proprio portafoglio in tempo reale secondo quanto meglio indicato nel Manuale Tecnico
- **Trading On Line GOLD**: il servizio consente al Cliente di effettuare tramite la rete internet operazioni di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari, ricevere automaticamente informazioni in tempo reale sull'andamento dei singoli strumenti nei mercati accessibili tramite la piattaforma e visualizzare la valorizzazione del proprio portafoglio in tempo reale secondo quanto meglio indicato nel Manuale Tecnico.
- **Trading On Line GOLD PLUS**: il servizio consente al Cliente di effettuare tramite la rete internet operazioni di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari, ricevere automaticamente informazioni in tempo reale di maggior dettaglio sull'andamento dei singoli strumenti nei mercati accessibili tramite la piattaforma e visualizzare la valorizzazione del proprio portafoglio in tempo reale secondo quanto meglio indicato nel Manuale Tecnico.

3. L'elenco delle tipologie dei servizi tempo per tempo richiesti dal Cliente e attivato dalla Banca è riportato nell'apposito Allegato A. Tali Servizi potranno essere disattivati su richiesta del Cliente o ad iniziativa della Banca con lettera scritta da inviare con un preavviso di 5 giorni. Con l'osservanza delle medesime modalità, il Cliente potrà chiedere sia la sostituzione del Servizio scelto con un altro Servizio, sia la variazione del/i dossier su cui sono utilizzati detti servizi, sia infine l'abilitazione di soggetto/i eventualmente delegato/i ad utilizzarli. Al momento in cui tali Servizi saranno modificati e/o attivati e/o disattivati e/o saranno effettuate le suddette variazioni, la Banca fornirà al Cliente l'allegato A aggiornato.

4. È facoltà della Banca, per motivi di sicurezza o ove ricorra un giustificato motivo, rifiutare sia le richieste di attivazione di nuovi Servizi, sia le richieste di variazione e, a tale fine, la Banca darà pronta comunicazione al Cliente di tale rifiuto. In ogni caso la Banca, ove ricorra un giustificato motivo, potrà procedere di iniziativa e anche senza alcun preavviso a disattivare i Servizi in essere e, anche in detta ipotesi, la stessa Banca darà pronta comunicazione al Cliente di tale disattivazione.

5. La Banca si riserva il diritto di modificare e/o integrare le operazioni riportate nel Manuale Tecnico che il Cliente può eseguire tramite ognuno dei Servizi di cui sopra, avendo cura di non pregiudicarne l'operatività.

Articolo 3 - Collegamento Modalità di accesso.

Il Cliente accede al servizio utilizzando le medesime credenziali di autenticazione fornite al momento dell'attivazione del Relax Banking.

Articolo 4 - Presupposti per l'attivazione del servizio Online Trading.

1. Il servizio di Trading Online richiede necessariamente l'esistenza di uno o più rapporti di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari intestato/intestati al Cliente sul quale il Cliente abbia il potere di disporre sulla base del Contratto Quadro nel/nei quale/quali verranno immessi gli strumenti finanziari acquistati e prelevati gli strumenti finanziari venduti tramite il servizio di Online trading.

2. L'attivazione del servizio di Trading Online richiede inoltre l'esistenza di un conto corrente di corrispondenza collegato al rapporto di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari, intestato al Cliente e sul quale il Cliente abbia il potere di disporre, su cui avverrà il regolamento contabile delle operazioni effettuate tramite il servizio di Trading Online nonché l'addebito delle relative spese e commissioni.

Articolo 5 - Rapporti cointestati.

1. Quando il rapporto di deposito su cui viene utilizzato il servizio, è intestato a più persone con facoltà di firma disgiunta, ciascun cointestatario dovrà sottoscrivere il presente contratto. Le parti rinviando per la relativa disciplina alla specifica norma prevista nel contratto di Relax Banking.

2. Qualora il rapporto di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari sia cointestato con facoltà di firma congiunta il servizio di Trading Online non potrà essere attivato.

Articolo 6 - Procura e rapporti collegati.

1. Il Cliente può concedere l'accesso e l'utilizzo del servizio di Trading Online ad altro soggetto appositamente delegato, previa sottoscrizione di apposita procura.

2. La procura di cui al comma precedente verrà conferita mediante sottoscrizione dell'apposito documento di procura facente parte del contratto di Relax Banking, e del presente contratto. Le parti fanno espresso rinvio per la relativa disciplina alla specifica norma prevista nel contratto di Relax Banking.

3. Il Cliente può richiedere alla Banca di utilizzare i Servizi anche a valere su più rapporti di deposito titoli a condizione che gli stessi siano intestati allo stesso Cliente.

4. I rapporti su cui inizialmente potranno essere utilizzati i Servizi sono quelli indicati dal medesimo Cliente al momento della sottoscrizione del presente contratto e potranno essere modificati dallo stesso Cliente, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, secondo le modalità meglio specificate nel precedente art. 2, comma 3 e saranno tempo per tempo indicati all'interno dell'Allegato A.

Articolo 7 - Caratteristiche del servizio - Operatività in modalità Execution only.

1. Il Servizio erogato in modalità Execution only, consiste unicamente nella esecuzione o nella ricezione degli ordini impartiti dal Cliente online di sua iniziativa. Tale modalità è prestata solo se gli ordini abbiano ad oggetto strumenti finanziari "non complessi" ai sensi della normativa vigente. La Banca rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse.

2. Il Cliente è informato che nel prestare il servizio in modalità Execution only, la Banca non procede alla valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, e pertanto, non beneficia della protezione offerta dalle disposizioni in materia.

3. Il Cliente è altresì consapevole che, quando opera attraverso il Servizio di Trading Online la Banca non presta il servizio di consulenza in materia di investimenti.

Articolo 8 - Caratteristiche del servizio - Operatività in appropriatezza.

1. Fermo quanto previsto all'articolo precedente qualora l'ordine impartito dal Cliente abbia ad oggetto uno strumento finanziario diverso da quelli che possono essere trattati in modalità Execution only, la Banca provvederà ad effettuare la valutazione di appropriatezza dell'ordine impartito.
2. La valutazione di appropriatezza di cui al comma precedente consiste nella verifica che il Cliente sulla base dei dati e delle informazioni fornite abbia le conoscenze ed esperienze necessarie per comprendere i rischi che lo strumento complesso richiesto comporta.
3. Qualora l'ordine risulti non appropriato, lo stesso verrà eseguito solo dopo aver ricevuto ulteriore conferma all'esecuzione dell'operazione non appropriata da parte del Cliente.

Articolo 9 - Modalità di esecuzione del servizio e cause di esonero della responsabilità.

1. Il Cliente può inserire ordini solamente nei giorni e negli orari di disponibilità del servizio di Trading Online riportati nel Manuale Tecnico. Gli ordini ricevuti oltre gli orari di disponibilità del servizio di Trading Online o, ancora, durante la fase di buio tecnico, non saranno eseguiti.
2. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta ad impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti, per esempio, a cattivo funzionamento del mercato, mancata od irregolare trasmissione delle informazioni ovvero a cause comunque al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazioni ed a mero titolo esemplificativo, ritardi o cadute di linea del sistema informatico che alimenta il servizio o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti o non funzionamenti degli impianti telefonici o elettronici, o derivanti da controversie sindacali, forza maggiore, scioperi anche del proprio personale. È fatta altresì salva la temporanea sospensione del servizio per manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. Fermo quanto disposto dal comma precedente, sono fatte altresì salve le ipotesi di sospensione del funzionamento del servizio di Relax Banking da parte della Banca così come disciplinate dal contratto di Relax Banking.
4. In caso di malfunzionamento del servizio durante gli orari di apertura dei mercati resta ferma la possibilità di rivolgersi direttamente alla filiale della Banca presso cui si trova il deposito titoli, negli orari di apertura al pubblico della stessa per conferire l'ordine.
5. Il Cliente potrà conferire ordini di acquisto per un importo non superiore alla effettiva disponibilità sullo specifico conto corrente collegato e fatti comunque salvi gli ulteriori limiti operativi imposti dalla Banca alle operazioni di Trading Online come evidenziati al punto 1) dell'Allegato A al presente contratto.
6. Gli ordini trasmessi dal Cliente per importi superiori a quanto indicato nel comma precedente non verranno eseguiti.

Articolo 10 - Mercati accessibili.

1. Gli ordini conferiti attraverso il Trading Online saranno eseguiti secondo quanto previsto dal Contratto Quadro e nel rispetto della strategia di trasmissione della Banca e di esecuzione del broker di riferimento alle quali si fa rinvio, disponibili sul sito internet della Banca e/o del Broker. I mercati accessibili sono individuati nella strategia di esecuzione del broker di riferimento a cui la banca si attiene.

Articolo 11 - Obblighi del Cliente.

1. Il Cliente accetta il divieto di avvalersi del servizio di Trading Online e/o dei dati per suo tramite ottenuti per finalità diverse da quelle previste nel presente contratto e/o di commercializzare in alcun modo il servizio di Trading Online e/o i dati trasmessi.
2. Il Cliente sarà responsabile dell'uso illecito dei dati da parte sua e/o dei terzi a cui li abbia comunicati e che non risultino in alcun modo autorizzati all'uso degli stessi.
3. Fermo quanto precede, le parti concordemente rinviando al contratto di Relax Banking per l'individuazione degli ulteriori obblighi posti a carico del Cliente che abbiano ad oggetto il corretto utilizzo del portale informatico nonché la sua sicurezza.

Articolo 12 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le condizioni economiche e normative del servizio di Online Trading oggetto del presente contratto.
2. Le relative comunicazioni saranno rese note mediante comunicazione inviata all'ultimo indirizzo comunicato dal Cliente.
3. Entro Non presente giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto senza spese e/o penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
4. Le modifiche si intendono accettate dal Cliente qualora lo stesso non abbia esercitato il diritto di recesso entro il termine di cui al comma precedente.
5. Qualora il Cliente sia un consumatore la Banca può modificare le condizioni economiche normative purché sussista un giustificato motivo, dando un preavviso di almeno Non presente giorni al Cliente che ha diritto di recedere dal Contratto senza spese o penalità.

Articolo 13 - Durata del contratto e recesso.

1. Il presente Contratto ha effetto dalla data di attivazione dei Servizi ed è stipulato a tempo indeterminato.
2. Ciascuna parte ha la facoltà di recedere dal presente contratto con comunicazione inoltrata all'altra parte a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno 90 giorni.
3. Resta ovviamente fermo che la cessazione, per qualunque causa, del Contratto Quadro e/o del contratto di Relax Banking e/o del contratto di conto corrente determinerà l'immediata ed automatica cessazione del presente contratto con pari decorrenza di effetti.
4. Qualora sussista un giustificato motivo è consentito alla Banca recedere anche senza preavviso, dandone immediata comunicazione scritta al Cliente.
5. In caso di recesso dal presente servizio o di cessazione per il verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 3 la Banca è tenuta ad effettuare gli ordini pervenuti entro il giorno lavorativo precedente la data di efficacia del recesso ovvero la data di cessazione del presente contratto, salvo l'obbligo del cliente di costituire o mantenere i fondi necessari per il regolamento delle varie operazioni ancora sospese.

Articolo 14 - Commissioni e spese.

1. Le commissioni e spese a carico del Cliente sono riportate nel documento di sintesi del Contratto di Relax Banking e nel Contratto Quadro a cui si fa rinvio.
2. Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca ad addebitare sul proprio conto corrente di corrispondenza il pagamento di dette commissioni e spese.

Articolo 15 - Comunicazioni fra le parti.

La banca fornisce la documentazione informativa prevista anche per legge, relativa all'utilizzo del servizio e all'esecuzione delle operazioni effettuate per il suo tramite secondo le modalità concordate con il Cliente in sede di apertura del Contratto Quadro.

Articolo 16 – Reclami.

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, il cliente – prima di adire l'autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti dai successivi commi.

2. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, all'indirizzo pubblicizzato sul sito internet della Banca e nei fogli informativi a disposizione della clientela, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. L'Ufficio Reclami invia, con la stessa modalità con cui ha ricevuto il reclamo, conferma dell'avvenuta ricezione e risponde entro 60 giorni della ricezione. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta entro i predetti termini, può rivolgersi:

- qualora cliente al dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob, per i reclami aventi ad oggetto la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi o attività di investimento, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie concernenti i contratti di vendita o di servizi on-line stipulati tra professionista e consumatore residenti nell'Unione Europea. Per sapere come rivolgersi l'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie aventi ad oggetto il deposito a custodia e/o amministrazione titoli. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitratobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali di Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

3. Oltre alla procedura innanzi all'ACF o all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo può essere esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi D. Lgs. n.28/2010.

4. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Consob ed alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

5. Qualora il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'Organismo Conciliatore Bancario Finanziario ovvero ad uno degli altri organismi di cui al comma 3, ovvero ancora attivare il procedimento innanzi all'ACF oppure innanzi all'ABF se il reclamo attiene al deposito a custodia e/o amministrazione titoli, secondo la procedura di cui al comma 3.

Articolo 17 - Legge applicabile e foro competente.

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

2. Fermo quanto previsto all'articolo precedente, per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca.

3. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, lett. a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applicano le disposizioni della legge processuale civile italiana.